



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 01

del 14 gennaio 2019

ORIGINALE

OGGETTO: *Enrichetta LEO SERVIDIO – Piano di RECUPERO URBANO Loc. MONTI (Fg. 36 part.lla 764 e 769) - Sentenze CORTE APPELLO Catanzaro n.1383/2015 e TAR Calabria n.1294/2017. PROVVEDIMENTI in ADEMPIMENTO=*

Addi QUATTORDICI del mese di GENNAIO dell'anno ^{DIECIANNOVE} DUEMILADICIOTTO

(14.01.2019)

in Belvedere Marittimo (Cosenza), alle ore 11.00 nella Sede Comunale e nell'Ufficio di Segreteria, il dr. Ernesto GAGLIARDI, Segretario Comunale di Belvedere Marittimo, nella qualità di Commissario ad Acta in forza della Sentenza del Tribunale Amministrativo (T.A.R.) per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1294/2017 Reg. Prov. Coll. del 28.06.2017 ha predisposto la proposta di deliberazione entro riportata in funzione sostitutiva del Consiglio Comunale dello stesso Comune.

II COMMISSARIO ad ACTA

PREMESSO:

CHE “con citazione notificata il 26.05.2010 per l’udienza del 16.11.2010, LEO SERVIDIO Enrichetta conveniva” dinanzi la Corte di Appello di Catanzaro “il Comune di Belvedere Marittimo proponendo opposizione alla stima dell’indennità di esproprio di un terreno di sua proprietà, sito nel predetto Comune censuario, al foglio 36, p.lle 764 e 769” per i lavori di realizzazione del Piano di Recupero Urbano per i quali “gli era stata offerta un’indennità di € 47.254,50 (...)” in forza del decreto di espropriazione notificatole il 27.04.2010 chiedendo che “l’indennità di espropriazione fosse determinata in ragione dell’effettivo valore venale del fondo con la condanna del Comune al pagamento della giusta indennità di espropriazione e di ogni altra indennità dovuta (...)”;

CHE in corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio;

CHE con Sentenza n. 1383/2015 emessa in data 14.10.2015 la adita Corte d’Appello di Catanzaro, 2^a Sezione Civile, in accoglimento dell’opposizione e definitivamente pronunciando ha tra l’altro provveduto a determinare “l’indennità di espropriazione in € 190.027,00” ordinando “al Comune di Belvedere M.mo il deposito della differenza tra quanto già depositato per tale titolo ed il predetto importo di € 190.027,00, oltre interessi legali dalla data di emissione del decreto di espropriazione al deposito stesso”;

CHE nella stessa sentenza la Corte adita ha disposto la condanna del Comune di Belvedere Marittimo “al rimborso, delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessivi € 7000,00 oltre accessori come per legge;” ponendo altresì “definitivamente a carico del Comune di Belvedere M.mo le spese della consulenza tecnica d’ufficio”;

CHE sul ricorso n. 1496 Reg. Gen. del 2016 proposto dalla stessa Enrichetta LEO SERVIDIO per l’ottemperanza del Comune di Belvedere Marittimo alla citata sentenza della Corte d’Appello, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo della Calabria ha emesso la sentenza n. 1294/2017 REG.PROV.COLL. del 28.06.2017 con la quale, sul presupposto che “non risulta essere stata data esecuzione alla predetta decisione, ormai divenuta definitiva e che è scaduto il termine di moratoria di 120 giorni”, ha ordinato “al Comune di Belvedere Marittimo di eseguire la sentenza n. 1383/2015 della Corte d’Appello di Catanzaro” nominando “quale commissario ad acta il Segretario Generale di Belvedere Marittimo (...), perché si sostituisca alla P.A. soccombente, in caso di perdurante inottemperanza e su istanza di parte, determinandone sin da ora il compenso in complessivi euro 1.200,00 da porre a carico del Comune soccombente”;

CHE i legali di fiducia della Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta avv. ti Matilde e Rinaldo Talarico in Rogliano (CS), con nota datata 30.11.2017, trasmessa l’1.12 ed acquisita al protocollo del Comune di Belvedere Marittimo in data 04.12.2017 con il n. 16942, hanno fatto richiesta “acché il Segretario Generale p.t. del Comune di Belvedere Marittimo, con i poteri e con la funzione ... conferitagli dall’autorità giudiziaria amm.va proceda.... ad eseguire la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1383/2015 e gli atti successivi connessi”;

CHE, per poter dare puntuale esecuzione alla Sentenza su citata è necessario che, preliminarmente, questo Ufficio provveda a:

A. riconoscere, in mancanza di idonea previsione, la natura di debito fuori bilancio della somma capitale in sentenza, in applicazione dell’art. 194 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

B. reperire idonee fonti di finanziamento per il debito riconosciuto, se del caso ricorrendo alla stipula di idoneo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in Roma ai sensi del comma 3 dell’art. 194 citato in combinato con gli artt. 202 e ss.;

C. provvedere al deposito delle somme presso la stessa Cassa Depositi e Prestiti in Roma;

D. disporre in esecuzione alla liquidazione delle altre, diverse spese al cui pagamento l’ente è stato condannato e di cui al precedente quarto capoverso;

curando, per le suddette singole procedure, le relative fasi istruttorie;

CHE a tal fine con nota n. 4630 di Prot. in data 22.03.2018, sollecitata con successiva nota n. 6495 del 26.04.2018, questo Ufficio, nella qualità, ha richiesto al Responsabile del Settore Tecnico/Urbanistico e a quello del Settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo, di rimettere la documentazione amministrativa relativa anche alla pratica di che trattasi;

CHE dette richieste sono state riscontrate dal Responsabile del Settore Tecnico/Urbanistica con nota senza protocollo del 27.04.2018 e da quello del Settore Finanziario con nota n. 5933 datata 17.04.2018;

CHE, successivamente, a causa delle problematiche tecniche e contabili che la fattispecie poneva, questo Ufficio ha sviluppato diverse fasi interlocutorie verbali, sia con il Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistica che con quello del Settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo, finalizzate ad acquisire la documentazione necessaria ad esplicitare le procedure seguite dal Comune stesso per la pratica di che trattasi, così da definire le giuste posizioni delle parti e, per contro, tracciare il prosieguo giuridico-amministrativo e contabile;

CHE, per quanto qui rileva, dall'esame dei documenti acquisiti è emerso in particolare:

1) sotto l'aspetto tecnico (nota Settore Tecnico del 24.04.2018);

1.1. in sede amministrativa, nel nuovo Piano Particellare d'Esproprio, allegato alla Relazione di esproprio approvata dalla Giunta Comunale di Belvedere Marittimo con deliberazione n.17 del 13.02.2009, nell'ambito del Progetto definitivo dei lavori relativi al "Piano di recupero urbano - Loc. Monti" (già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2007 e rimodulato con successiva deliberazione consiliare n. 65 del 29.09.2008) per la particella 764 da espropriare per 19 mq e per la particella n. 769, anche essa al Foglio n. 36, a titolo di indennità di esproprio provvisoria si prevedevano in favore della Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta rispettivamente le somme di € 57,00 e di € 47.197,50 per in totale di € 47.254,50;

1.2. il Direttore Generale di Belvedere Marittimo in data 23.03.2010 con il n. 5123 ha emanato specifico "Decreto di esproprio (art. 23 dpr 327/01 s.m.i.) degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di realizzazione Piano di Recupero Urbano Loc. Monti" nel Comune di Belvedere Marittimo, nel quale risulta confermata detta indennità provvisoria d'esproprio totale di € 47.254,50;

1.3. in data 24.06.2011 risulta sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Comune di Belvedere Marittimo "rivolto ad assicurare la realizzazione degli interventi proposti nel PRU di che trattasi";

1.4. per come si evince dalla premessa al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 6.09.2011 approvativo dell'Accordo di programma di cui al punto precedente, "con la delibera di Giunta regionale n. 610 del 27.09.2000 è stata effettuata la ripartizione delle risorse e sono stati localizzati gli interventi relativi ai programmi di Recupero Urbano (PRU) (...) ed è stata, tra le altre, selezionata la proposta di programma di Recupero Urbano (PRU) presentata dall'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo per la cui realizzazione è stato indicato il finanziamento complessivo provvisorio di € 981.268,11 (...);

2) sotto l'aspetto economico (nota Settore Finanziario n. 5933/2018) per la causale di che trattasi non risulta emesso alcun mandato di pagamento a favore della Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta, attenendo i mandati emessi a suo favore ad altre, diverse procedure;

CHE, a riguardo della citata lett. A) del capoverso 7 (riconoscimento debito fuori bilancio):

- questo Ufficio ha rimesso in favore del Responsabile del Settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo, specifica nota n. 8485 di Prot. in data 5.05.2018 con la quale si è richiesto di far conoscere, con riguardo comunque di altra posizione, "le disponibilità finanziarie accertabili sul bilancio di previsione del corrente esercizio e/o indicare in maniera puntuale i canali di finanziamento che il Comune di Belvedere Marittimo potrà attivare" per provvedere al dovuto deposito di indennità di esproprio;
- detto Responsabile, in riscontro, ha rimesso la nota n. 8536 di prot. in data 06.06.2018, integrata da nota successiva del 7.06.2018, interessanti anche la posizione della Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta che qui rileva, nella quale ha comunicato che "in relazione a diversi debiti per espropri, l'Ente ha previsto nel bilancio 2018 un capitolo di spesa, 2506/2, finanziato dall'assunzione di mutuo presso la Cassa DD.PP., la cui previsione di competenza è nell'importo

- complessivo di € 385.780,00” di cui “€ 198.724,70 per espropri a favore di Leo Servidio Enrichetta, al netto delle somme in progetto” per come comunicatogli per le vie brevi dal Sindaco l’8.03.2018 in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018;
- alla luce della documentazione acquisita, questo Ufficio ha rilevato la mancata previsione nei documenti contabili del Comune di Belvedere Marittimo delle somme necessarie a dare puntuale esecuzione a quanto disposto dalla Corte di Appello di Catanzaro nel pronunciamento n. 1383/2015 citato;
 - il comma 1 dell’art. 194 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni (TUOEL) prevede che: “1. Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utili ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;
 - il Ministero dell’Interno con Circolare n. F.L. 21/93 del 20/09/1993 ha definito il debito fuori bilancio come “un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;
 - i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per poter essere riconosciuto sono quelli:
 - della certezza, cioè che esista effettivamente un’obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l’ente;
 - della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
 - la deliberazione di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 TUOEL, costituisce un atto dovuto e vincolante per l’Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
 - ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV “Principi di gestione e Controllo di gestione” del TUOEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione - in materia di gestione degli enti locali - dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
 - nel caso di specie la quantificazione del debito fuori bilancio da riconoscere è data dalla differenza tra la somma riconosciuta in sede giudiziale con la sentenza n. 1383/2015, pari a complessivi € 190.027,00 oltre interessi legali dal 23.03.2010 (data di emissione del decreto di espropriazione n. 5123) al 20.12.2018 (data della presente proposta) per € 17.812,58 e così per un totale di € 207.839,58 e quella prevista in sede amministrativa nel piano particellare d’esproprio pari € 47.254,50 = e quindi nell’importo complessivo di Euro 160.585,08 =;

CHE a riguardo della lett. B) del capoverso 7 (fonti di finanziamento del debito):

- la riportata lett. a) al comma 1 dell’art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l’art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l’Ente di comunque procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- in relazione a quanto precisato dal Responsabile del Settore Economico del Comune nella citata nota n. 8536 di prot. in data 96.06.2018, al fine di poter ricorrere alla accessione di un mutuo per finanziare il debito maturato la Cassa Depositi e Prestiti nella "Documentazione da produrre per l'istruttoria di affidamento ai sensi della Circolare 1280 del 27.06.2013 – Debiti fuori bilancio – EP023" richiede espressamente che nella deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio *"dovranno essere fornite indicazioni dettagliate riguardo le motivazioni che hanno condotto l'ente a ricorrere all'indebitamento, a fronte dell'impossibilità di utilizzare altre risorse. In particolare la delibera (...) di riconoscimento del debito fuori bilancio dovrà riportare espressamente le seguenti indicazioni: - non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 comma 2 TUEL; - impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente; - inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito; - inesistenza di trasferimenti di capitali dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito"*;
- questo Ufficio con nota n. 18825 di Protocollo del 04.12.2018 ha richiesto alla Responsabile del Settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo di integrare la documentazione già prodotta, fornendo le attestazioni volute dalla Cassa DD.PP.;
- detta Responsabile ha riscontrato, in pieno adempimento, detta nota con propria n. 19260 di Prot. dell'11.12.2018 espressamente dichiarando: *"1. La non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 comma 2 del Tuel; 2. L'impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente; 3. L'inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito; 4. L'inesistenza di trasferimenti di capitali dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito"*;
- la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti in Roma n. 1280 del 27.06.2013 per come integrata con le modifiche autorizzate in data 10.07.2017, e in particolare la Sez. 15 dedicata ai prestiti per debiti fuori bilancio, ha stabilito che *"gli interessi e la rivalutazione monetaria eventualmente liquidati con i provvedimenti conclusivi di procedure espropriative, (...) sono ammissibili al finanziamento nella misura calcolabile sino alla data di deposito del provvedimento, anche qualora gli importi bonari, i decreti di esproprio o le sentenze siano stati, rispettivamente, adottati o depositate successivamente al 7.11.2001"*;
- conseguentemente anche dette somme possono essere finanziate con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- ciò stante, si ritiene di dover procedere conseguentemente ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii. che, al comma 3 dell'art. 194 citato, così dispone *"Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse"*;

CHE a riguardo della lett. C) del capoverso 7 (deposito delle somme presso la Cassa DD.PP.):

- tale adempimento può essere soddisfatto solo successivamente alla stipulazione del mutuo di cui al punto precedente con la Cassa Depositi e Prestiti;
- a seguito della abrogazione della Legge n. 2359 del 25 giugno 1865 "Espropriazioni per causa di utilità pubblica" ad oggi la normativa di riferimento è il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (art. 26 ss.) e in particolare, per il caso di specie, l'art. 29;

RITENUTO di dover provvedere conseguentemente;

VISTA la normativa, le disposizioni e gli atti d'ufficio in riferimento;

VISTI altresì

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., in particolare l'art. 107 c.6 e 109 c.2;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- l'art. 23, comma 5, della Legge 27.12.2002 n. 289;
- la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti in Roma n.1280 del 27.06.2013 avente ad oggetto "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella legge 24.11.2003 n. 326, da parte degli enti locali di cui al D. Lgs 18.8.2000 n. 267", per come integrata con le modifiche autorizzate in data 10.07.2017, ed in particolare la Sez. 15 dedicata ai prestiti per debiti fuori bilancio;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione n. 13/SSRRCO/QMIG/16 della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo depositata il 27.07.2016;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio, espresso in data 02.01.2019 con Verbale n. 37 acquisito agli atti d'ufficio in data 3.01.2019 con il n. 60 di Protocollo;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole reso in data 13.12.2019 sulla proposta di deliberazione, redatta l'11.12.2018, dal Responsabile del Settore Economico ai sensi dell'art. 49 nonché dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii., in uno alla attestazione di cui all'art. 153 comma 5 dello stesso D.Lgs., trasmessi con nota n. 19391 del 13.12.2018;

ACQUISITO altresì il parere favorevole reso in data 13.12.2019 sulla stessa proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistica di questo Comune ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii. e trasmesso in allegato alla nota n. 533/UTC in pari data;

in adempimento

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e riportato

1. di **RICONOSCERE**, si come riconosce ad ogni effetto di legge e in particolare ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 1383/2015 emessa in data 14.10.2015 dalla 2^a Sezione Civile della Corte d'Appello di Catanzaro, descritta in premessa, come specificato nel seguente prospetto:

Sorte capitale ex sentenza.....	€ 190.027,00 =
Interessi legali dal 23.03.2010 alla data della proposta.....	€ 17.812,58 =
TOTALE	€ 207.839,58 =

dalla quale occorre detrarre la somma prevista in sede amministrativa nel Piano Particellare d'Esproprio dei lavori relativi al "Piano di recupero urbano - Loc. Monti" pari ad € 47.254,50 = e quindi nell'importo complessivo di € 160.585,08 =;

2. di **FINANZIARE** il debito fuori il debito riconosciuto con mutuo di pari importo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti in Roma ai sensi dell'art. 194 comma 3 del D. Lgs n.267/2000, dandosi contestualmente atto: 1. della non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento; 2. dell' impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente; 3. dell' inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito; 4. dell'inesistenza di trasferimenti di capitali dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;

3. di **INCARICARE** il Responsabile del Settore Economico di questo Comune per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla richiesta e all'ottenimento del mutuo di cui al punto precedente, nel rispetto di quanto voluto dalla Cassa DD.PP. nelle sue circolari;

4. di **DISPORRE** - in espressa esecuzione alla Sentenza n. 1383/2015 in data 14 ottobre 2015 dalla Corte d'Appello di Catanzaro, 2^ Sezione Civile - il successivo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti in Roma della citata somma complessiva di € 160.585,08 spettante alla Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta a cura del Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistica, di concerto con quello del Settore Economico di questo Comune;

5. di **DISPORRE** altresì la richiesta della somma prevista nel quadro economico di progetto pari ad € 47.254,50 = all'uopo incaricando il citato Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico affinché predisponga tutta la documentazione necessaria a dare compiuta esecuzione, ottemperando altresì alla dovuta liquidazione in favore della citata Sig.ra LEO SERVIDIO Enrichetta della somma accreditata;

6. di **INCARICARE** il Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di Belvedere Marittimo per gli adempimenti di legge conseguenti alla adozione della presente deliberazione ed in particolare per quelli evidenziati al quarto capoverso della premessa (spese processuali oltre accessori e spese della consulenza tecnica d'ufficio), nonché degli altri di natura amministrativa occorrendi;

7. di **RIMETTERE**, copia fotostatica della presente deliberazione in favore dei Responsabili di cui ai punti precedenti;

8. di **DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 ess.mm.ii.

Dr. Ernesto GAGLIARDI



www.Albopretorionline.it

Per la **REGOLARITA' TECNICA**
(art. 49 D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.)

si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li, 13.12.2018

IL RESPONSABILE del SETTORE
TECNICO URBANISTICA
Geom. Antonio LEO

Per la **REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE**
(art. 49 e 147 bis comma 1 D.Lgs n. 267/2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Per la **COPERTURA FINANZIARIA**
(art. 153 comma 5 D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

ATTESTA l'impegno della somma in proposta a valere sul Bilancio di Previsione corrente (cap 2506/2).=

Li, 13.12.2018

IL RESPONSABILE del SETTORE ECONOMICO
Rag. Antonietta GROSSO CIPONTE

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele PONTE, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il **16 GEN. 2019**
al n. **41** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, **16 GEN. 2019**

IL RESPONSABILE del SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
PONTE Daniele